

Lì, 29/05/2020

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2020

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2020 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2020. Sono stati confermati anche i valori di riferimento per le aree edificabili.

Quali soggetti interessa	Proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili; Titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; Locatari finanziari di beni immobili.
IMMOBILI PER I QUALI NON SI VERSA L'IMPOSTA	
<p>-Abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7) esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A1/, A/8 e A/9.</p> <p>-Assimilati:</p> <p>a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;</p> <p>c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;</p> <p>d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;</p> <p>e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>Va presentata dichiarazione IMU come da indicazioni nelle pagine seguenti.</p> <p>- Terreni agricoli: esenti per l'intero territorio comunale, il comune rientra fra quelli citati nell'allegato A della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, per i quali è prevista l'esenzione per i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984.</p>	

IMMOBILI PER I QUALI SI VERSA L'IMPOSTA				
	aliquota comune	aliquota stato	codice tributo da indicare su mod.F24	termini per il versamento
Abitazioni principali appartenenti alla categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7)	0,4%		3912	ACCONTO: 16 GIUGNO 2020
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%		3913	
Aree fabbricabili	0,76%		3916	
Fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusi D/10)		0,76%	3925	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locati – "beni merce"	0,00 %			
Altri immobili				
Pertinenze dell'abitazione principale oltre la prima di ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	0,76%		3918	SALDO: 16 DICEMBRE 2020
DETRAZIONI : - Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, e relative pertinenze (una sola per ogni categoria catastale C/2,C/6 e C7); - Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.	€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione e, in caso di utilizzo da più comproprietari, in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso.			
<u>BASE IMPONIBILE:</u> <u>Fabbricati:</u> la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: -160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi gli A10) e nelle categorie catastali C2-C6-C7 -140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3-C4-C5 -80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 e A10 -65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi i D5) -55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1 <u>Aree edificabili:</u> valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. <u>Il Comune ha stabilito dei valori minimi di riferimento come risulta dalla tabella riportata in calce alla presente informativa.</u>				

La base imponibile è ridotta del 50%:

Fabbricati di interesse storico e artistico (di cui all'art. 10 del codice D. Lgs. 22/01/2004, n. 42);

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

Concessione in uso gratuito dell'abitazione a parenti: per un solo immobile concesso in comodato ai parenti entro il 1° che la utilizzano come abitazione di residenza e dimora, alle seguenti condizioni:

1. il **contratto di comodato** deve essere **registrato**;

2. il **comodante non deve possedere altri immobili in Italia** (ad eccezione della propria abitazione di residenza e dimora nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato).

L'agevolazione non si applica ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9

Immobili locati a canone concordato: Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento.

Va presentata dichiarazione IMU come da indicazioni nelle pagine seguenti.

MODALITA' DI VERSAMENTO: Tramite il modello F24

VERSAMENTO MINIMO: € 12,00 dovuti da ciascun soggetto passivo, riferiti all'imposta annua complessivamente dovuta.

ARROTONDAMENTO:

all'euro: per difetto se inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

AI CONTRIBUENTI che hanno registrato difficoltà economiche dovute all'emergenza COVID19 e che effettueranno il versamento dell'acconto IMU 2020 successivamente alla scadenza del 16 giugno 2020, purché eseguito **entro il 30 settembre 2020**, non verranno applicate le sanzioni ed gli interessi.

La difficoltà economica dovrà essere attestata entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, mediante presentazione di modello di autocertificazione predisposto dal Comune.

A seguito successiva circolare n. 5/DF del 08 giugno 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si precisa che tale possibilità riguarda solo la quota di competenza comunale. Rimane invece inderogabile il termine di versamento del 16 giugno 2020 per la quota di competenza statale.

DICHIARAZIONE IMU:

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il **30 giugno dell'anno successivo** alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale.

Sul sito internet del Comune www.comune.povoletto.ud.it è disponibile il portale "Tributi WEB" per il calcolo in modo autonomo dell'imposta e la stampa del relativo modello F24 per il versamento.

L'Ufficio Tributi, negli orari di apertura al pubblico sotto riportati, è a disposizione per ogni chiarimento o informazione:

lunedì, venerdì: 10.00–12.30

martedì e giovedì 10-12.30 \16.30-18.00

Solo su appuntamento

Tel. 0432/664082 int. 5 int. 1 (Signora Cainero Cristina) Fax 0432/664094

e-mail: tributi@comune.povoletto.ud.it

TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Articoli di riferimento delle Norme di attuazione del P.R.G.C.	Zone Omogenee del PRGC		Valori delle Aree ai fini ICI (€/MQ)	
			Povoletto, Salt, Marsure di Sotto, Marsure di Sopra, Primulacco, Belvedere (fogli catastali: 11-13-14-18-19-20-23-24-25-28-29-30-31)	Grions, Siacco, Marsure di Sotto, Bellazoaia, Magredis, Ravosa, Savorgnano fogli Catastali: da 1 a 10 -12-15-16-17-21-22-26-27-32-33-34-35)
Art.12	Sottozona A6 Aree Libere Edificabili ⁽¹⁾		40	30
Art.13	Zone Territoriali Omogenee " B " Residenziali		60	50
	Zone Territoriali Omogenee " B/C – B convenzionate		40	30
	Zone Territoriali Omogenee " C " Residenziali Di Espansione			
Art.14 (2)	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	65	55
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. NON collaudate	20	15
	Zone Territoriali Omogenee " D2 " Industriali-Artigianali D'Espansione			
Art.16 (2)	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	30	30
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. NON collaudate	14	14
	Zone Territoriali Omogenee " D2 " Industriali-Artigianali D'Espansione soggette a previa Convenzione e non a PRPC			
16.4	1	Piano Regolatore Particolareggiato Convenzionato	30	30
	2	Piano Regolatore Particolareggiato NON Covenzionato	14	14
	Zona Territoriale Omogenea Mista Commerciale, Artigianale, Servizi Privati e Strutture Ricettive D2/H2			
Art.19 (2)	1	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate	40	40
	2	Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. NON collaudate	16	16
Art.33	Zone per servizi ed attrezzature collettive – DISCARICA (D)		5	

- (1) il valore indicato deve essere applicato non alla superficie del lotto ma al volume edificabile previsto dalle norme d'attuazione del PRGC per la Sottozona **A6** Aree Libere Edificabili. Qualora l'area d'inviluppo dovesse coinvolgere proprietà diverse, alla suddivisione del volume complessivo si procederà proporzionalmente alle superfici di competenza rilevate graficamente.
- (2) Verrà applicato il valore stabilito dal collaudo delle opere di urbanizzazione e comunque non oltre **cinque** anni dalla firma della convenzione urbanistica per la realizzazione delle opere infrastrutturali, lo stesso criterio si applicherà qualora le opere fossero realizzate per stralci funzionali.

RIDUZIONI PER CASI PARTICOLARI: Nelle zone ad edificabilità diretta è riconosciuta una riduzione del 60% del valore tabellare, qualora la conformazione o la dimensione del fondo ne impedisca, comprometta o limiti notevolmente l'edificazione.